

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PRATO

TRA

**AUTONOMIE
LOCALI**

**MIUR
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
PER LA TOSCANA**

**AUTONOMIE
SCOLASTICHE**

PER L'ATTUAZIONE DELLA

Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 19 giugno 2001, n. 128

“PIANO D'INDIRIZZO PER

IL DIRITTO ALLO STUDIO E L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER GLI ANNI 2001/2002”

e del

Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 19 novembre 2001, n. 5061/A55

“ARTICOLAZIONE, PER FUNZIONI E SUL TERRITORIO,

DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA”

SI CONVIENE E SI STIPULA SUL SEGUENTE ARTICOLATO

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Accordo è volto a:

- Fare propria, nel territorio pratese, la strategia della Regione Toscana per lo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema di istruzione, formazione e occupazione, orientata in un'ottica di *apprendimento lungo tutto l'arco della vita* e caratterizzata dalla ricerca di alti livelli di eccellenza e di innovazione all'interno di un processo di costruzione di una società inclusiva nella pratica di politiche di eguaglianza delle opportunità, per tutte e per tutti;
- Promuovere la qualità del sistema educativo accrescendo il livello d'integrazione tra i soggetti erogatori dei servizi, sviluppando l'aderenza al contesto territoriale, favorendo l'emergenza di una domanda di formazione continua, sostenendo l'allargamento e la diversificazione dell'offerta formativa, realizzando una sede permanente *di concertazione interistituzionale* al servizio di tutto il sistema integrato;
- Promuovere un'armonica e complementare attività di tutti gli attori del sistema, favorendo e assistendo la formazione di una rete capillare di intese, accordi, convenzioni, volte a mettere al

centro gli elementi qualitativi ed il più razionale e proficuo utilizzo delle risorse, riducendo l'importanza dei livelli burocratici e formali nella gestione dei servizi;

- Dare più forza al sistema, ed ai suoi soggetti, anche nei confronti dei livelli di governo e di programmazione più alti, da quello regionale a quello nazionale ed europeo;
- Valorizzare il protagonismo e la progettualità del personale della scuola, senza il quale ogni riforma del sistema d'istruzione è destinata a fallire;
- Dare un concreto supporto agli uffici amministrativi delle scuole autonome, in particolare per la definizione degli atti relativi agli accordi di rete, alla progettualità concertata, all'automazione e all'informatizzazione.

ART. 2 – ORGANISMI E OBIETTIVI

In attuazione del presente accordo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e per lo svolgimento delle funzioni connesse nonché per la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma annuale e triennale, si prevede l'attivazione dei seguenti organismi:

- **Conferenza Unificata Permanente del Sistema educativo integrato dell'istruzione e della formazione del territorio della provincia di Prato**, responsabile della concertazione, della **programmazione strategica** e del raggiungimento degli obiettivi politici triennali del presente Accordo;
- **Commissione di coordinamento delle politiche educative integrate**, nominata secondo le modalità del successivo art.6. Essa è responsabile della **definizione degli indirizzi operativi** e del raggiungimento degli obiettivi programmatici annuali individuati dalla *Conferenza Unificata Permanente*, nell'ambito del programma triennale;
- **Centro Servizi - Struttura di supporto** al servizio della *Conferenza Unificata Permanente* e della *Commissione di coordinamento* per lo svolgimento delle funzioni e per la realizzazione degli obiettivi dalle stesse individuati. Il responsabile del Centro Servizi, messo a disposizione da una delle amministrazioni aderenti all'accordo, risponde funzionalmente alla *Commissione di Coordinamento* ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali e della **attuazione degli indirizzi operativi**, intesa come definizione degli interventi di dettaglio e delle modalità con cui operare.

ART. 3 – ENTI INTERESSATI DALL'ACCORDO - ENTE GESTORE AMMINISTRATIVO

I soggetti dell'Accordo sono i soggetti pubblici che agiscono nell'ambito territoriale della Provincia di Prato come risultanti dalle sottoscrizioni del presente atto.

La Provincia di Prato assumerà la gestione amministrativa dell'accordo. Di conseguenza le risorse finanziarie erogate dai diversi soggetti aderenti saranno versate alla Provincia di Prato la quale predisporrà gli atti amministrativi necessari per il sostenimento delle spese relative al programma definito. Annualmente la Provincia presenta alla Conferenza Unificata il rendiconto della gestione finanziaria.

ART. 4 – ESTENSIBILITÀ E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti pubblici e privati interessati al sistema educativo oggetto dell'Accordo stesso, previo parere favorevole della Conferenza Unificata.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi, non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quanto previsto dal presente Accordo.

ART. 5 – CONFERENZA UNIFICATA PERMANENTE

È costituita la **Conferenza Unificata Permanente del Sistema educativo integrato dell'istruzione e della formazione del territorio della provincia di Prato**. Tale organismo, deputato alla

programmazione strategica concertata, è sede di condivisione, co-decisione, co-gestione, utile ad integrare le competenze in modo sistematico, con il carattere della sussidiarietà, dell'efficacia, della reciprocità, prioritariamente in relazione:

- alle funzioni integrate tra gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome;
- alle funzioni concorrenti tra le competenze dei diversi soggetti;
- alle funzioni di supporto, reciprocamente utili agli enti locali e alle istituzioni scolastiche;
- alle nuove competenze attribuite, rispettivamente agli enti locali e agli istituti scolastici autonomi, dal D.Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 275/99.
- alle funzioni proprie per le quali i soggetti titolari ritengono utile attivare momenti di concertazione.

Sono membri della conferenza unificata:

- il Presidente della Provincia e gli assessori competenti in materia di istruzione educazione e formazione;
- i sindaci dei comuni della provincia e gli assessori competenti in materia di istruzione educazione e formazione;
- i dirigenti scolastici;
- i dirigenti o i gestori delle scuole paritarie della provincia;
- il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Inoltre, potranno partecipare alla Conferenza Unificata:

- a) il responsabile del Centro Servizi;
- b) in relazione alle tematiche trattate: i soggetti sociali, culturali, associativi della provincia in qualità di aggregati con titolo di proposta.

Quando riunita con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente punto b, la Conferenza unificata, assume la denominazione di Conferenza unificata allargata.

La Conferenza Unificata è presieduta dallo stesso collegio di presidenza che presiede la Commissione di Coordinamento di cui al successivo art. 6.

Il collegio di presidenza convoca ordinariamente due volte l'anno la Conferenza, una delle quali in sede allargata, e straordinariamente quando richiesto da un terzo dei suoi membri o anche dalla Commissione di Coordinamento.

Il collegio di presidenza si occupa congiuntamente di: rappresentare all'esterno la conferenza; definire le date e gli ordini del giorno delle riunioni; firmare gli atti adottati dalla conferenza. Le convocazioni delle riunioni sono, invece, firmate da uno qualsiasi dei tre presidenti e la presidenza delle conferenze sarà affidata ad uno dei tre deciso, dal collegio stesso, di volta in volta.

Ferme restando le prerogative della Conferenza Unificata provinciale e al solo fine di arricchire i lavori e le funzioni attraverso una più adeguata e condivisa rappresentazione dei bisogni e delle opportunità presenti nelle realtà locali, potranno costituirsi articolazioni territoriali della Conferenza Unificata.

Come riconoscimento del ruolo che esse potranno svolgere nel diffondere e rendere più partecipati i metodi e la pratica della concertazione e della programmazione condivisa e dunque nel favorire una più ricca implementazione del sistema provinciale, al loro funzionamento potranno essere riservate, con decisione della Conferenza Unificata contestuale all'assegnazione di funzioni e obiettivi, specifiche risorse. Entro 180 giorni dalla stipula della presente Intesa, la Conferenza Unificata Permanente approva un regolamento per le attività del sistema integrato, concernente:

- le modalità di lavoro della Conferenza, le sue eventuali articolazioni territoriali, i processi di concertazione, i vincoli di integrazione per ciascuno degli enti partecipanti;
- la partecipazione alla Conferenza di altri soggetti sociali, culturali, associativi del territorio, come aggregati con titolarità di proposta;
- l'integrazione delle diverse competenze in relazione alle attività affidate al centro servizi di cui al successivo articolo 7.

ART. 6 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

All'interno della Conferenza Unificata è costituito un gruppo ristretto, denominato **Commissione di coordinamento delle politiche educative integrate**. Tale gruppo è composto da n.12 membri così

individuati: un assessore della Provincia di Prato o suo delegato ed il Dirigente competente per materia; il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; Il Sindaco del Comune di Prato o suo delegato; un Assessore del Comune di Prato o suo delegato; due Sindaci degli altri Comuni individuati in sede di conferenza dei sindaci o loro delegati; quattro dirigenti di altrettanti istituti scolastici statali individuati dalla conferenza dei dirigenti scolastici; un dirigente di istituto scolastico paritario individuato dalla conferenza dei dirigenti degli istituti paritari. La Commissione di Coordinamento è presieduta da un collegio di presidenza composto, al suo interno, da un membro indicato dal Comune di Prato, un membro indicato dalla Provincia di Prato e un membro indicato dalla conferenza dei dirigenti scolastici. Il collegio di presidenza convoca ordinariamente una volta ogni due mesi la Commissione di Coordinamento e straordinariamente quando richiesto da un terzo dei suoi membri o anche dal responsabile della Struttura di Supporto. Ciascun anno la Commissione di Coordinamento, con il supporto degli uffici dell'ente cui è affidata la gestione amministrativa e del Centro Servizi di cui all'articolo successivo, predispone una proposta di piano degli obiettivi, di piano economico finanziario annuale nonché la relazione finale di risultato. Tali documenti sono approvati dalla Conferenza Unificata. Il piano finanziario dovrà essere comunicato a ciascuna amministrazione di cui al presente Accordo per essere reso compatibile con le linee di programmazione di ciascuna amministrazione in termini di indirizzi, obiettivi e risorse finanziarie ed umane.

ART. 7 – CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA FORMATIVO DELL'AREA PRATESE

La Conferenza Unificata si dota di una struttura operativa di supporto per lo svolgimento delle funzioni e per il perseguimento degli obiettivi denominata “Centro Servizi per lo sviluppo del sistema formativo dell'area pratese”. Tale struttura sarà dotata delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati.

Le funzioni permanenti del Centro Servizi sono:

- la costituzione e l'aggiornamento di una mappa dei servizi esistenti, per l'individuazione dello stato di salute iniziale ed il monitoraggio costante, lo studio del sistema, lo studio dei bisogni, lo studio della coerenza tra domanda e offerta;
- l'offerta di servizi di supporto ai soggetti del sistema per la pianificazione, la progettazione e la valutazione;
- l'assistenza per la facilitazione e la realizzazione delle relazioni e degli accordi tra i vari soggetti del sistema;
- l'assistenza a commissioni di lavoro di insegnanti per attivare contributi di analisi, di progettualità e di proposta, in relazione alle attività associate e in particolare alla formazione e autoformazione;
- L'affiancamento ed il supporto tecnico organizzativo al Comitato Locale per l'educazione degli adulti, per come previsto dal piano regionale d'indirizzo della Regione Toscana in premessa citato.

I servizi gestiti direttamente dal Centro Servizi sono:

- la gestione diretta di iniziative di formazione di secondo livello (docenti-funzione obiettivo, dirigenti scuola/EELL/agenzie territoriali, Direttori Servizi Generali Amministrativi, responsabili di CRED o di laboratori territoriali, etc.) o per particolari e specifici progetti o professionalità;
- la gestione diretta di un servizio di documentazione di secondo livello (archivio dei progetti di rete, delle convenzioni, degli accordi, etc.).

Tutti i servizi rivolti agli utenti finali o inerenti le dirette attività dei soggetti del sistema, anche attivati a seguito della progettazione promossa dalla conferenza unificata e assistiti dal Centro Servizi, saranno gestiti da un ente pilota (scuola, ente locale, altro soggetto territoriale) individuato in uno specifico atto appositamente sottoscritto dai partecipanti;

Oltre alle funzioni ed ai servizi precedentemente indicati, il Centro Servizi curerà la realizzazione degli obiettivi individuati nel programma annuale e triennale anche al fine di consentire la gestione amministrativa e tecnica dei programmi medesimi ai sensi del precedente art. 3.

ART. 8 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Tutti i soggetti firmatari dell'accordo si impegnano a:

- Riconoscere il ruolo della conferenza unificata, anche ponendo all'attenzione e confrontando all'interno della conferenza le scelte politiche e le scelte educative di valenza generale;
- Verificare preventivamente la possibilità di intese ed accordi con altri soggetti del sistema, in relazione alle attività per le quali risulti possibile una forma gestionale associata;
- Praticare la politica delle intese per accrescere il peso dell'intero sistema e, assieme a questo, dei singoli soggetti, perseguendo iniziative concertate nelle materie per le quali è prevista un'azione congiunta nelle funzioni, nei servizi e negli obiettivi indicati nel presente accordo e nel programma annuale e triennale;
- Praticare la politica delle intese anche per ridurre i livelli burocratici e formali nelle relazioni tra i vari soggetti del sistema educativo;
- Utilizzare la struttura di servizio di cui al precedente art.7 per tutte le funzioni e i compiti ad essa assegnati, fornendo la massima collaborazione per i servizi di studio e monitoraggio del sistema d'istruzione e formazione;
- Fornire all'archivio della struttura informazioni adeguate sui principali atti di pianificazione e programmazione e di tutti gli accordi, le intese, le convenzioni, etc. stipulate, anche per autonoma iniziativa dei singoli attori e senza il coinvolgimento della Conferenza Unificata e l'assistenza del Centro Servizi.

In riferimento alle competenze generali attribuite dalla norma all'Ufficio Scolastico Regionale, la firma del Direttore di tale ufficio assorbe quella dei dirigenti scolastici e l'accordo diviene, in relazione a tali materie e competenze, vincolante anche per i singoli Istituti Statali, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'accordo da parte degli stessi. Diversamente, in relazione alle competenze attribuite dalle norme alle Istituzioni Scolastiche Autonome, solo la sottoscrizione del Dirigente di ogni singola Istituzione rende efficaci i vincoli e i diritti conseguenti la stipula dell'accordo.

Ne risulteranno vincoli, servizi e obiettivi validi e fruibili per tutte le scuole statali indipendentemente dalla stipula dell'accordo da parte dei singoli dirigenti e, d'altra parte, vincoli, servizi ed obiettivi la cui validità e fruibilità sarà possibile solo per i singoli istituti firmatari.

ART. 9 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti loro affidati dalla programmazione definita in sede di Conferenza Unificata. Ciascun ente partecipante all'Accordo, inoltre, individua le risorse da impegnare per l'attuazione dello stesso nonché per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti inseriti nel programma condiviso.

In particolare, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sotto indicati:

- L'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR si impegna ad assegnare non meno di n.4 unità di personale, di cui 1 dirigente scolastico utilizzato a tempo pieno, 1 assistente amministrativo utilizzato a tempo pieno e due insegnanti utilizzati a tempo parziale. A partire dal 1 gennaio 2003 si opererà una verifica a seguito della quale le risorse umane assegnate potrebbero essere incrementate, anche in relazione a specifici progetti di particolare rilevanza;
- La Provincia di Prato si impegna a fornire idonei locali, comprese utenze ed arredi, fisicamente distinti e separati dagli uffici del C.S.A., un impegno finanziario per l'attuazione dell'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi del programma annuale e triennale secondo una quota parte calcolata in proporzione al numero abitanti per come riportati nella tabella al termine del presente articolo, nonché adeguate risorse umane per la gestione amministrativa di cui all'art. 3,

- Il Comune di Prato si impegna ad assegnare non meno di n.1 unità di personale a tempo pieno nonché un impegno finanziario per l'attuazione dell'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi del programma annuale e triennale, secondo una quota parte calcolata in proporzione al numero abitanti per come riportati nella tabella al termine del presente articolo;
- Le amministrazioni comunali di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio si impegnano ad un trasferimento finanziario per l'attuazione dell'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi del programma annuale e triennale, secondo una quota parte calcolata in proporzione al numero abitanti per come riportati nella tabella al termine del presente articolo;
- Le Istituzioni Scolastiche Statali si impegnano a sostenere finanziariamente quanto previsto dal presente accordo di programma trasferendo annualmente una somma pari al 5% del fondo dell'autonomia non finalizzato di cui alla L.440/97 da destinare all'attuazione dell'accordo; si impegnano inoltre ad operare altri interventi finanziari decisi in relazione a specifici obiettivi e progetti;
- Le Istituzioni Scolastiche non statali si impegnano a sostenere finanziariamente quanto previsto dal presente accordo di programma trasferendo annualmente una somma equivalente a quanto trasferito dalle istituzioni statali, calcolata per il primo triennio di validità dell'accordo in euro 0.25 ad alunno da destinare all'attuazione dell'accordo; si impegnano inoltre ad operare altri interventi finanziari decisi in relazione a specifici obiettivi e progetti.

NUMERI "ABITANTI" DA UTILIZZARE PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA GLI ENTI LOCALI	
Provincia di Prato	230.369
Comune di Prato	174.513
Comune di Cantagallo	2.797
Comune di Carmignano	11.741
Comune di Montemurlo	17.984
Comune di Poggio a Caiano	8.591
Comune di Vaiano	9.080
Comune di Vernio	5.663

ART. 10 – GESTIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO SERVIZI

L'utilizzo del personale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore responsabile del Centro, fermi restando la dipendenza organica, amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza. Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con i vari enti, tale personale dipenderà funzionalmente dal responsabile del Centro Servizi, e farà diretto riferimento alle amministrazioni dei suddetti enti, le quali sono titolari del rapporto giuridico ed economico inerente la prestazione professionale.

ART. 11 – PIANO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA

Il piano economico finanziario è elaborato sulla base della proposta di piano degli obiettivi di cui al precedente art. 6, dopo che lo stesso sia stato reso compatibile economicamente con le risorse previste nei bilanci di ciascuna amministrazione.

ART. 12 – DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'Accordo è stabilita fino al 31 dicembre 2005, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, e dopo tale periodo potrà essere rinnovata per il triennio successivo con manifestazione espressa degli enti partecipanti.

I mesi dell'anno 2002 hanno carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali discendenti dall'Accordo.

In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima della scadenza triennale. L'Accordo può continuare tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso.

ART. 13 – COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo di programma e dai rappresentanti dei soggetti firmatari di seguito elencati:

- Un membro nominato dal Comune di Prato;
- Un membro nominato dalla conferenza di Sindaci in rappresentanza degli altri comuni della Provincia;
- Un membro nominato dalla conferenza di Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali;
- Un membro nominato dalla conferenza di Dirigenti Scolastici degli Istituti Paritari.

Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo, in ordine agli adempimenti concordati, secondo quanto previsto dall'art.12 della LRT 3 novembre 1996, n.76.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, è un funzionario individuato dall'amministrazione del Comune di Prato.

La nomina dei membri del Collegio, nonché l'individuazione del funzionario responsabile è comunicata a tutti i sottoscrittori dell'accordo entro trenta giorni dalla stipula.

Le modalità operative relative agli impegni dei vari soggetti sono annualmente definite e verificate direttamente dai responsabili dei Servizi all'interno delle amministrazioni sottoscrittrici del presente Accordo, così come individuati da ciascun ente.

ART. 14 – PUBBLICAZIONE

Il presente Accordo di Programma è valido con la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati, fatta salva unicamente la ratifica degli organi competenti, ove necessaria.

Il Presidente della Provincia di Prato si impegna a pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il presente Accordo di programma.

ART. 15 – NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

La nomina dei membri della Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6, nonché del Collegio di Presidenza, è comunicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo al Presidente della Provincia il quale provvede alla prima convocazione dei suddetti organismi entro il mese di ottobre 2002. La nomina dei membri della Conferenza Unificata di cui all'art. 7, ove necessaria, è comunicata al Collegio di Presidenza il quale provvede alla prima convocazione della Conferenza Unificata entro il mese di novembre 2002.

Prato, 23 Luglio 2002

AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PRATO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI PRATO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI CANTAGALLO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI CARMIGNANO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTEMURLO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI POGGIO A CAIANO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI VAIANO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI VERNIO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Il Direttore Generale

LE AUTONOMIE SCOLASTICHE